



**COMUNE DI VINCI**  
Città metropolitana di Firenze

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 53 del 29 GIUGNO 2021**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021**

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO VENTINOVE del MESE di GIUGNO alle ORE 21,15 nella Biblioteca Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Giulio Vezzosi, Pamela Masi, Manuela Landi.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
TORCHIA GIUSEPPE	S	MASI PAMELA	S	BIANCONI CRISTIANO	N
IALLORENZI SARA	S	CIATTINI CHIARA	S	LANDI MANUELA	S
VEZZOSI GIULIO	S	VEZZOSI SILVIA	S	BINDI MARIAGRAZIA	S
CHINI MILA	S	PALATRESI EDI	S		
MARZOCCHINI FRANCESCO	S	CAPPELLI MAURIZIO	S		
VIGNOZZI VITTORIO	S	SCIPIONI ALESSANDRO	N		
FRESE PAOLO	S	MORINI PAOLA	S		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

*Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce il presupposto impositivo della Tari, stabilendo altresì, al comma 654 che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICORDATO inoltre che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete *l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti*;
- il Comune di Vinci è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;
- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati al *“Concorrente 2”* (costituendo R.T.I. con



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

mandataria Quadrifoglio S.p.A.), che ha assunto poi la denominazione “Alia Servizi Ambientali Spa” (in forma abbreviata Alia Spa), a seguito di progetto di fusione delle società Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 12/12/2016;

- l'affidamento sopra citato comprende i Servizi Base di gestione integrata dei rifiuti ed i Servizi Accessori. I Servizi Accessori, complementari alle attività di gestione dei rifiuti disciplinate dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono attivati a richiesta dei singoli Comuni;

RICORDATO infine che:

- relativamente alla gestione amministrativa del tributo sui rifiuti, questo Ente si è avvalso di soggetto esterno, coincidente con il soggetto gestore della raccolta e trattamento, fino all'anno 2020;

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 79 del 30 dicembre 2020, ha approvato il Piano Economico Finanziario TARI anno 2020, nell'ambito del quale, oltre ai servizi base, ha attivato una serie di servizi accessori, tra cui il servizio di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), definito tale nell'ambito dell'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati da parte di ATO Toscana Centro a favore di Alia SPA;

PREMESSO, altresì, che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 22/04/2021, n. 52, fino al 31/07/2021;

PRESO ATTO delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

CONSIDERATO che l'art. 106 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito apposito Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al fine di compensare gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19 sui bilanci degli enti locali in termini di minori entrate o maggiori spese conseguenti all'emergenza sanitaria in atto;

VISTO il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, come sostituito dal successivo Decreto n. 59033 del 1 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

DATO ATTO che la Tabella 1 allegata al suddetto Decreto riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti riconosciuta a ciascun comune, che per il Comune di Vinci è pari ad € 263.197;

VISTE le seguenti FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Area Pareggio di Bilancio – Ambito Certificazione COVID-19:

- n. 5 del 21/01/2021, con la quale si precisa che l'importo suddetto *dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*;
- n. 36 del 21/01/2021, con la quale si precisa la possibilità di utilizzare il fondo in oggetto per finanziare il conguaglio Tari da Pef 2020 di cui all'art. 107, comma 5, del DL 18/2020, che costituisce in ogni caso agevolazione tariffaria;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/07/2020 soprarichiamata è stata stabilita l'introduzione di una riduzione forfettaria del 25% della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, ad esclusione di determinate attività identificate secondo codice ateco, specificatamente indicate nel medesimo provvedimento;

DATO ATTO che l'importo delle suddette riduzioni era stimato in € 90.000 e nella medesima delibera era altresì disposto che il relativo ammontare sarebbe stato finanziato mediante l'utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni previsto dall'articolo 106 del DL 34/2020;

RILEVATO che il gestore ha comunicato l'effettivo importo totale delle agevolazioni TARI concesse nel 2020 di cui sopra, pari ad € 85384,99;

DATO ATTO, conseguentemente, che l'importo residuo della quota TARI di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, al netto delle agevolazioni concesse nell'anno 2020, risulta pari ad € 177.812 che la stessa è confluita nell'avanzo vincolato 2020, approvato in sede di rendiconto di gestione anno 2020 con delibera di C.C. n. 38 del 26/05/2021, e modificato nella seduta odierna, tra i vincoli da legge e principi contabili per "fondo funzioni fondamentali art. 106 D.L. 34/2020";

VISTO l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

DATO ATTO che nella deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 16/07/2020, l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI del 2019;

VISTO il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2020, contenente un conguaglio TARI (RCU) per il Comune di Vinci, secondo quanto previsto dal citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, pari ad € 98.173;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 30/12/2020, di presa d'atto del Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2020, con cui è stato stabilito di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote costanti;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario redatto da ATO Toscana Centro per l'anno 2021, ha rideterminato l'importo del conguaglio TARI (RCU) per il Comune di Vinci, di cui al citato art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, pari ad € 168.696;

VISTO che in questa seduta è stata approvata la deliberazione con cui è avvenuta la presa d'atto del Piano Economico Finanziario TARI anno 2021, approvato da ATO Toscana Centro con deliberazione n. 7 del 14/06/2021, ed è stato determinato che il conguaglio TARI di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, come sopra rideterminato, è inserito in rata unica nel PEF 2021 e coperto con le risorse derivanti dall'art. 106 del D.L. 34/2020, al netto della quota utilizzata a copertura delle agevolazioni TARI deliberate nel 2020 ai sensi della deliberazione n. 31 del 16/07/2020;

RITENUTO necessario, inoltre, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, introducendo per



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

L'anno 2021 una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

- azzeramento della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie: alberghi (con e senza ristorante), bar, mense, ristoranti, e i pubblici esercizi legati alla somministrazione;
- azzeramento della tariffa, quota fissa e variabile per circoli ricreativi ed associazioni;
- azzeramento della tariffa quota fissa e variabile per le attività artigianali di estetisti, parrucchieri, barbieri, nonché per cinema e teatri, discoteche, agriturismi e affittacamere e residence, impianti sportivi, palestre e agenzie di viaggio;

RTENUTO opportuno condizionare l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

CONSIDERATO che, sulla base delle simulazioni effettuate dal gestore Alia Servizi Ambientali Spa l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 160.000;

VISTO, altresì, che l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis) ha stabilito, in particolare:

- al comma 1 che: *“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;*

- al comma 2 che *“Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;*

DATO ATTO che, nelle more dell'approvazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021 sopra riportato, la Fondazione Anci-IFEL, con nota del 28/05/2021, ha pubblicato il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale, da cui deriva la stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato Decreto "Sostegni bis", che per il Comune di Vinci sarà pari ad € 170.880;

VISTA la nota IFEL del 16/06/2021, recante disposizioni interpretative in merito alle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

RITENUTO opportuno finanziare con la quota tari dell'avanzo di amministrazione vincolato 2020 e con il fondo di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. 73/2021, le riduzioni come di seguito specificate:

- azzeramento della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie: alberghi (con e senza ristorante), bar, mense, ristoranti, e i pubblici esercizi legati alla somministrazione;

- azzeramento della tariffa, quota fissa e variabile per circoli ricreativi ed associazioni;

- azzeramento della tariffa quota fissa e variabile per le attività artigianali di estetisti, parrucchieri, barbieri, nonché per cinema e teatri, discoteche, agriturismi e affittacamere e residence, impianti sportivi, palestre e agenzie di viaggio;

ACCERTATO che, come chiarito da IFEL nella nota del 24/04/2020, i comuni, ai sensi del comma 660 della L. 147/2013 hanno la facoltà di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifico collegamento alla tariffa TARI, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DATO ATTO che tale principio trova applicazione anche nell'anno 2020, dato atto che il Decreto sostegni bis (D.L. 73/2021) introduce la possibilità di approvare agevolazioni atte ad "*attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*", anche "*in misura superiore alle risorse assegnate*", evitando "*in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti*";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/05/2021 di determinazione delle scadenze e del numero di rate della Tari per l'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. n. 72 del 28/04/2021, avente ad oggetto "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ex art. 106 del D.L. 34/2020 – Proposta al Consiglio Comunale su utilizzo quota TARI";

DATO ATTO che in questa stessa seduta sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;

RITENUTO opportuno, inoltre, confermare le agevolazioni e/o riduzioni in vigore per l'anno ed in particolare le riduzioni tariffarie da applicare a favore:

- delle utenze domestiche e non domestiche particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di aver aderito a sistemi, anche sperimentale, di rilievo puntuale dei propri conferimenti;

- delle utenze domestiche che si trovino in condizione di disagio economico e sociale rilevata dall'attestazione ISEE;

VISTI:

l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;

- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione [2021-2022-2023](#);
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione [2021-2022-2023](#);
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*;

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)”*;

DATO ATTO altresì, che, l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (...)”*;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2021, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione rilasciato in merito al presente provvedimento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole della competente commissione consiliare in data 28/06/2021;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

presenti 15, astenuti 3 (Morini, Landi, Bindi), votanti 12, voti favorevoli 12 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli)

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le tariffe TARI 2021 di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. DI STABILIRE, come previsto per l'anno 2020, le seguenti riduzioni tariffarie in conformità al Regolamento per la disciplina della TARI:

### a) RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (Art. 12, Regolamento Tari)

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
  - da 81 a 120 litri abitante/anno, riduzione massima del 15%;
  - fino a 80 litri abitante/anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione, il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) e b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- a) conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- b) conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali (comma 2)

La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile della tariffa, è pari al 10.7% (comma 1)

### b) RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30% alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Per le utenze non domestiche, alle quali il gestore non ha assegnato contenitori dotati di TAG e per le quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero, sarà assegnata la quantità risultante da uno svuotamento settimanale di un contenitore da 50 litri.

La riduzione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.

#### c) Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche:

Per le utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi dell'art. 14-bis del Regolamento per la disciplina della TARI, è stabilita una riduzione della parte variabile della TARI pari al prodotto delle quantità (Kg) dei prodotti alimentari devoluti per il 100% del costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

Il costo unitario CU di cui al punto 4.4. allegato 1 del D.P.R. 158/1999, per l'anno 2021 ammonta ad € 0,195/kg;

#### d) Riduzioni per redditi ISEE (Art. 16 Regolamento TARI)

- a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2021, termine perentorio.

#### e) RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19:

Al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, introducendo per l'anno 2021 una serie di agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

- azzeramento della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie: alberghi (con e senza ristorante), bar, mense, ristoranti, e i pubblici esercizi legati alla somministrazione;

- azzeramento della tariffa, quota fissa e variabile per circoli ricreativi ed associazioni;

- azzeramento della tariffa quota fissa e variabile per le attività artigianali di estetisti, parrucchieri, barbieri, nonché per cinema e teatri, discoteche, agriturismi e affittacamere e residence, impianti sportivi, palestre e agenzie di viaggio;

4. Di DARE ATTO che l'ottenimento delle riduzioni TARI sopra elencate sono condizionate, alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;



# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29/06/2021  
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021

- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze domestiche e non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

5. DI DARE ATTO che, dalle simulazioni effettuate dal gestore Alia Servizi Ambientali Spa, l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al precedente p.to E) è stimabile in circa € 160.000, e che sarà finanziato con la quota Tari residua non utilizzata del fondo di cui all'art. 106 del dl. 34/2020 e col fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

6. DI DARE ATTO che le regolazioni contabili legate al presente atto saranno assunte con successivo provvedimento;

7. DI DARE ATTO CHE, in virtù dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione:

- deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2021 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

8. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento

- della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune di Vinci;

10. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00, con separata e palese votazione che ha dato il seguente risultato: presenti 15, astenuti 3 (Morini, Landi, Bindi), votanti 12, voti favorevoli 12 (Torchia, Iallorenci, Vezzosi G., Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli), il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere celermente alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero e adottare le successive determinazioni.



**COMUNE DI VINCI**  
*Città metropolitana di Firenze*

**Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP**

*deliberazione del Consiglio Comunale*

\*\*\*\*\*

Numero Proposta **52** del **21/06/2021**

Numero Delibera **53** del **29/06/2021**

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2021**

**PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

---

**Il Responsabile del Settore interessato**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ssa Cecilia Lucii

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Laura Fontanelli



**COMUNE DI VINCI**  
**Città metropolitana di Firenze**

***DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 53 del 29 GIUGNO 2021***

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Turchia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Stefano Salani